

Contratto integrativo regionale concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale ATA in applicazione dell'Intesa Nazionale 20/7/2004 e successive integrazioni

Il giorno **21 gennaio 2005**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. prot. n.16687 del 20/7/2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa regionale concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale ATA in applicazione dell'Intesa Nazionale 20/7/2004 e successive integrazioni.

LE PARTI

Visto il d.lgs. 30/3/2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. 16/4/1994 n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15/3/1997, n.59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista la legge 18/12/1997, n.440, istitutiva del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto il d.p.r. 8/3/1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15/3/1997, n.59;

Visto il c.c.n.l. del comparto Scuola, sottoscritto il 24/7/2003, con particolare riferimento all'art.4, comma 3 e agli artt. 44-69;

Vista la direttiva ministeriale n.47 del 13/5/2004, registrata dalla Corte dei Conti il 1° luglio 2004, reg.4, fg.385, concernente la definizione degli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2004/2005;

Visto il Contratto Integrativo Regionale 26/7/2004, concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio del personale della scuola per l'a.s. 2004/2005;

Vista l'Intesa Nazionale sul sistema permanente di formazione e aggiornamento del personale ATA sottoscritta il 20 luglio 2004, nonché la successiva Intesa integrativa in data 19/11/2004;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità dell'accordo. Principi generali.

1. Il presente accordo mira a definire i criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento da destinare al personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche statali della Regione Puglia, in attuazione dell'Intesa Nazionale sottoscritta in data 20/7/2004.

2. Le parti concordano nell'individuare nella formazione una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale ATA, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica di valorizzazione delle risorse umane.

3. Il sistema di formazione del personale ATA si articola su tre tipologie di percorsi formativi:

- a) formazione per la qualificazione;
- b) formazione per il passaggio ad area superiore;
- c) formazione per la mobilità all'interno dell'area.

Esso si configura come sistema flessibile ed integrato, che prevede l'acquisizione di crediti formativi da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una certificazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato, che può essere speso come credito formativo e professionale valutabile in ulteriori percorsi formativi e in altre iniziative e situazioni.

4. Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Intesa Nazionale del 20/7/2004 e nella successiva Intesa integrativa in data 19/11/2004, il presente accordo sarà applicabile nell'immediato per disciplinare i percorsi di formazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 (formazione per la qualificazione), ferma restando la possibilità di stipulare un successivo accordo integrativo, che si rendesse necessario, dopo la stipula dell'Intesa Nazionale riferita ai corsi di formazione di cui alle successive lettere b) e c) del comma 3 del presente articolo.

5. La partecipazione ai percorsi formativi avviene su domanda degli interessati. Nell'ipotesi di eccedenza di domande, rispetto ai corsi da attivare, l'ammissione agli stessi dovrà tener conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) essere in servizio a tempo indeterminato;
- b) maggiore anzianità di servizio, tenendo conto dei servizi valutabili ai fini delle procedure di mobilità;
- c) minore età anagrafica.

6. Relativamente al modello di formazione da adottare, esso si basa sul modello dell'*e-learning* integrato e si attua nella prospettiva dell'educazione permanente degli adulti, dove le esperienze di vita e di lavoro hanno un ruolo centrale nei processi di apprendimento. Tale modello comprende momenti di apprendimento autonomo assistito, formazione in presenza e attività a distanza, da attuarsi secondo il modello più approfonditamente definito nell'allegato tecnico all'Intesa Nazionale del 20/7/2004, che qui si intende integralmente richiamato.

ART. 2 - Finanziamento delle attività di formazione.

1. Per le attività di formazione da attuarsi nell'a.s. 2004/2005 sarà utilizzata la somma di **€ 193.400,00**, riveniente dalle risorse assegnate all'U.S.R. Puglia dalla direttiva ministeriale n. 47/2004 e preventivamente accantonata per tale finalità ai sensi dell'art.5, comma 1 del contratto integrativa regionale sulla formazione sottoscritto in data 26/7/2004, dopo aver detratto la somma di **€ 6.600,00** già impegnata per la formazione dei DSGA assunti a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2004/2005. A tali risorse potranno aggiungersi quelle rivenienti da eventuali economie accertate in sede di utilizzazione dei fondi assegnati con la citata direttiva ministeriale n. 47/2004.

2. Al fine di assicurare la massima partecipazione possibile del personale interessato alle iniziative di formazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art.5 dell'Intesa Nazionale 20/7/2004, le parti si impegnano a destinare ulteriori risorse, da determinare in sede di contrattazione integrativa regionale annuale per l'esercizio finanziario 2005, tenendo conto delle domande presentate.

3. Con le risorse indicate nel precedente comma 1 saranno finanziati circa **170 corsi**, per un costo medio per corso stimato in circa **€ 1.150,00**. Ulteriori corsi potranno essere finanziati nell'ipotesi in cui si realizzino economie rispetto al costo medio stimato ovvero nell'ipotesi prevista dal comma 1, ultimo inciso, del presente articolo.

ART. 3 - Contingente, articolazione e modalità di svolgimento dei corsi.

1. Premesso che i singoli corsi dovranno essere costituiti, di norma, con un numero di partecipanti pari a **25 unità**, la loro ripartizione, su base provinciale e per profilo professionale, dovrà essere effettuata in misura proporzionale alle consistenze di organico determinate per l'a.s. 2004/2005.

2. La dislocazione dei corsi sul territorio regionale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da arrecare il minor disagio possibile agli interessati, in relazione alla sede di servizio.

3. Per lo svolgimento delle attività di formazione l'USR Puglia dovrà avvalersi, oltre che delle proprie articolazioni sul territorio, dei Centri Risorse di servizi professionali per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico istituiti con d.d. n. 3555 dell'8/4/2003.

4. Le attività in presenza, articolate in 12 ore, giusta la previsione di cui al punto 2 dell'Allegato tecnico all'Intesa Nazionale 20/7/2004, si svolgeranno in 2 giornate (6 ore al giorno).

5. Tenuto conto delle finalità indicate nel comma 2 del precedente art.1, i dirigenti scolastici assicureranno la partecipazione ai corsi di formazione istituiti ai sensi del presente accordo e, relativamente alla formazione *on-line*, anche spazi attrezzati idonei per la migliore fruizione di tale modalità formativa.

ART. 4 - Il sistema di tutoraggio.

1. Come previsto dall'Intesa Nazionale 20/7/2004, ciascun corso dovrà prevedere un "facilitatore degli apprendimenti" (e-tutor), con il compito di:

- creare le classi virtuali;
- dare continuità agli incontri in presenza e all'attività "on line";
- facilitare l'uso delle risorse del percorso formativo;
- stimolare e coordinare la discussione tra i corsisti, anche con l'uso della classe virtuale;
- validare le attività svolte "on line" dai corsisti;
- consegnare al direttore del corso il report di sintesi delle attività "on line".

2. L'individuazione degli e-tutor avverrà sulla base di una richiesta degli interessati, da effettuarsi mediante la compilazione di un'apposita scheda elaborata dall'USR Puglia, di concerto con la Commissione paritetica prevista dal successivo art.5, e presuppone, nel personale disponibile, il possesso preventivo dei seguenti requisiti:

- competenze informatiche di base (uso del *browser* e dei pacchetti di produttività individuale);
- conoscenze relative al contenuto del piano di formazione;
- abilità relazionali e di gestione dei gruppi.

3. La richiesta potrà essere avanzata da tutto il personale del Comparto Scuola, nell'ambito del quale dovrà essere assicurata priorità ai Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi rispetto alle altre categorie.

4. In caso di concorrenza di più aspiranti, rispetto al numero di corsi attivati, si procederà ad una valutazione comparativa delle domande prodotte, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) avere già svolto in precedenza funzioni analoghe;
- b) anzianità di servizio nel ruolo di attuale appartenenza;
- c) maggiore età anagrafica.

5. Nell'ipotesi in cui le richieste siano inferiori rispetto al numero di corsi attivati, sarà possibile assegnare allo stesso soggetto la funzione tutoriale in più corsi.

ART. 5 - La Commissione paritetica.

1. Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, verrà costituita, presso l'USR Puglia, una Commissione paritetica formata da n.8 componenti, dei quali 4 designati dal Direttore Generale Regionale e 4 designati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo (1 componente per ciascuna organizzazione). La Commissione avrà durata biennale, rinnovabile, e potrà essere integrata con la presenza di esperti. Le

funzioni di coordinamento saranno affidate ad uno dei componenti designati dal Direttore Generale Regionale.

2. La predetta Commissione, oltre ai compiti ad essa demandati dagli accordi sottoscritti in sede regionale, avrà altresì il compito di:

- avanzare proposte al Direttore Generale Regionale in ordine alla programmazione delle attività di formazione concernenti il personale ATA;
- effettuare il monitoraggio dei corsi attivati;
- pronunciarsi su ogni altra questione che il Direttore Generale Regionale ritenga di sottoporre al suo esame.

3. Ai fini indicati nel precedente comma 1, ciascuna Organizzazione Sindacale designerà il proprio rappresentante entro il termine di giorni 5, decorrenti dalla data odierna.

ART. 6 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale, con particolare riferimento all'Intesa Nazionale 20/7/2004 e successive modifiche ed integrazioni, che qui si intende integralmente richiamata.

2. A norma dell'art.48 d.lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

dr. Giuseppe Fiori	Dirigente Generale USR Puglia	_____
dr. Ruggiero Francavilla	Dirigente Vicario USR Puglia	_____
dr. Corrado Nappi	Dirigente Ufficio III USR Puglia	_____
dr.ssa Anna Cammalleri	Dirigente C.S.A. Taranto	_____
dr.ssa Angela Marolla	Direttore coordinatore C.S.A. Bari	_____

PER LA PARTE SINDACALE

C.G.I.L. - F.L.C.	_____
C.I.S.L. - Scuola	_____
U.I.L. - Scuola	_____
S.N.A.L.S. - CONFSAL	_____